

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2021

IL COMITATO ESECUTIVO

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 26 aprile 2016, con la quale è stata autorizzata la stipula di un accordo tra l’ACI e la Società Easy Drive Srl per l’erogazione del servizio di Polo Telematico per la connessione con gli archivi tributari Regionali, Provinciali e Nazionale per la riscossione massiva delle tasse automobilistiche, con scadenza il 31 dicembre 2018; preso atto delle successive proroghe dello stesso accordo per le annualità 2019 e 2020, mediante stipula di appositi *Addendum*, autorizzate rispettivamente con deliberazioni del 29 gennaio 2019 e del 1° aprile 2020; vista la nota della Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali del 24 dicembre 2020, con la quale, in considerazione dell’intervenuta scadenza al 31 dicembre 2020 dell’attuale accordo, viene sottoposta all’autorizzazione del Comitato Esecutivo l’ulteriore proroga del medesimo fino al 31 dicembre 2021, mediante sottoscrizione di un nuovo *Addendum*, ferma restando ogni altra condizione già prevista; tenuto conto, in particolare, che rimane fermo il riconoscimento all’ACI dell’importo di €.0,25, oltre IVA se dovuta, per ciascuna operazione di riscossione effettuata, ad integrale rimborso dei costi sostenuti dall’Ente, costi già previsti nel budget di gestione della citata Direzione Centrale per l’anno 2021 e che risultano ricompresi negli ordinari oneri informatici per l’attività di riscossione; visto il testo del nuovo *Addendum*, in ordine al quale l’Avvocatura dell’Ente ha espresso parere favorevole; ritenuto, su proposta dello stessa Direzione, di dare corso all’iniziativa in parola, che risulta in linea con gli indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020-2022 approvati dall’Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019; **autorizza** la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell’Accordo in essere tra l’ACI e la Società Easy Drive Srl per l’erogazione del servizio di Polo Telematico per la connessione con gli archivi tributari Regionali, Provinciali e Nazionale per la riscossione massiva delle tasse automobilistiche, mediante stipula di apposito *Addendum* in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la sottoscrizione dell’atto in parola, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del suo perfezionamento. La Direzione per la Fiscalità Automobilistica ed i Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti all’attuazione della presente deliberazione.”.

ROMA,

Spett.Le
EASY DRIVE S.r.l.
Corso Agnelli, 200
10135 TORINO

Oggetto: addendum di proroga ed integrazione all'Accordo per l'erogazione del servizio di Polo telematico per la connessione con gli archivi tributari Regionali/Provinciali e con l'Archivio Nazionale per la riscossione massiva delle tasse automobilistiche (di seguito "ADDENDUM").

Facciamo seguito alle intese intercorse per riportarVi qui di seguito, quale nostra proposta per la Vostra accettazione e benestare quanto convenuto sul tema in oggetto,

TRA

Automobile Club d'Italia – Ente Pubblico non economico, con sede in Roma, Via Marsala, n. 8 - Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001 - in persona di Angelo Sticchi Damiani, nato a [...] il [...] nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Roma ed avente i poteri per la firma del presente Accordo (di seguito "ACI")

E

Easy Drive con sede legale in Torino, Corso Giovanni Agnelli 200 - Codice fiscale Numero REA TO-812702, Codice Fiscale e Partita IVA 06792900018, capitale sociale Euro 10.400,00 interamente versato, rappresentata dal Procuratore Dott. Roberto Masturzo nato a [...] il [...] –e domiciliato per la carica presso la sede di Easy Drive S.r.l. ed avente i poteri per al firma del presente Accordo (di seguito "Easy Drive")

ACI ed Easy Dive di seguito denominate anche disgiuntamente la "Parte" e congiuntamente le "Parti".

Premesso che:

- a) in data 20 giugno 2016 ACI ed Easy Dive concludevano l'Accordo per l'erogazione del servizio di Polo telematico per la connessione con gli archivi tributari Regionali/Provinciali e con l'Archivio Nazionale per la riscossione massiva delle tasse automobilistiche (di seguito l'"Accordo") dove all'Art. 6 "Durata e recesso" le Parti avevano pattuito quale scadenza dell'Accordo la data del 31/12/2018;
- b) con successivo Addendum le Parti concordemente hanno prorogato la validità dell'Accordo fino al 31/12/2019 ed apportato alcune modifiche in tema di privacy;
- c) con successivo Addendum le Parti concordemente hanno prorogato la validità dell'Accordo fino al 31/12/2020;

d) che con il presente Addendum le Parti intendono prorogare l'Accordo sino al 31/12/2021.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente Addendum, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1) L'Articolo 6.1 dell'Accordo **"Durata e recesso"** *"Il presente Accordo sarà valido ed efficace dal giorno della sottoscrizione e fino al 31 12 2018. È escluso il rinnovo tacito."*

viene integralmente sostituito come segue:

Articolo 6.1 **"Durata e recesso"** *"Il presente Accordo sarà valido ed efficace dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021. È escluso il rinnovo tacito".*

2) Resta inteso e convenuto che ogni altro termine e condizione previsto nell'Accordo che non sia stato espressamente modificato e/o integrato continuerà ad essere valido ed efficace.

Ove d'accordo su quanto sopra Vogliate trascrivere la presente, su Vostra carta intestata, debitamente sottoscritta unitamente ai suoi allegati, inviadola alla nostra Società per Vostra accettazione e benestare.

Cordiali saluti.

Automobile Club d'Italia
Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani



**ACCORDO DI NOMINA A SUB RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI
ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679**

Il presente Accordo di nomina a Sub responsabile esterno del trattamento dati (di seguito denominato "Accordo") è concluso tra:

denominazione/ragione sociale		Automobile Club d'Italia				
con sede in: città		Roma	prov.	Roma	cap	00185
indirizzo		Via Marsala 8				
codice fiscale		00493410583	partita iva	00907501001		
tel.				cell.		
e-mail	privacy@aci.it					
pec	Email certificate:					
in persona del legale rappresentante p.t			Ing. Angelo Sticchi Damiani			
di seguito denominata						
"Responsabile del trattamento"						
e						
denominazione/ragione sociale		Easy Drive s.r.l.				
con sede in: città		Torino	prov.	TO	cap	
Indirizzo via Corso Giovanni Agnelli 200						
codice fiscale e partita iva		06792900018	Codice fiscale Numero REA	TO-812702		
tel.		011/0037545	cell.	[REDACTED]		
e-mail	[REDACTED]					

pec	easy.drive@pec.fcagroup.com
in persona del procuratore speciale Dott. Massimo Dallara	
di seguito denominata	
“Sub Responsabile del trattamento”	
(congiuntamente le “ Parti ”)	

PREMESSE

Premesso che:

- Il Sub Responsabile del trattamento, al fine dell'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le Parti, tratterà dati personali (d'ora in avanti “Dati Personalini”) di cui L'Automobile Club d'Italia è Responsabile del trattamento;
- Le Parti intendono disciplinare il loro rapporto ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Con il presente Accordo, l'Automobile Club d'Italia, Responsabile del trattamento, nomina Easy Driver S.R.L quale Sub Responsabile del trattamento dei dati personali in accordo al disposto dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

Il Sub Responsabile del trattamento dovrà, in particolare:

- provvedere all'aggiornamento, modifica, rettifica e cancellazione dei Dati Personalini qualora ciò sia necessario in relazione alle finalità del trattamento e se richiesto dal Responsabile del trattamento;
- curare la conservazione dei Dati Personalini in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del Reg. UE 2016/679 (d'ora in avanti “GDPR”) e, in generale, nel rispetto dei tempi e delle modalità imposte dalla normativa vigente;

- individuare e adottare le misure di sicurezza e organizzative adeguate previste dalla normativa Privacy applicabile, e in particolare:
 - a) ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei Dati Personalini e in particolare, tra l'altro:
 - (i) adottare un sistema di autenticazione informatica con credenziali di almeno 8 caratteri, permettendo l'accesso solo agli incaricati e/o agli amministratori di sistema e/o ai responsabili interni del trattamento all'uopo muniti di credenziali di autenticazione;
 - (ii) adottare procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, nonché di disattivazione delle stesse se non utilizzate da almeno 12 (dodici) mesi o in caso di perdita della qualità che consente l'accesso ai Dati Personalini;
 - (iii) impartire istruzioni per regolare le modalità per assicurare la disponibilità dei Dati Personalini in caso di prolungata assenza o impedimento delle persone autorizzate al trattamento che renda indispensabile e indifferibile intervenire per necessità di operatività e sicurezza;
 - (iv) utilizzare un sistema di autorizzazione per le persone autorizzate al trattamento, i responsabili interni e gli amministratori di sistema e aggiornare periodicamente l'ambito del trattamento consentito a detti soggetti;
 - (v) redigere e aggiornare la lista delle persone autorizzate al trattamento;
 - (vi) proteggere gli strumenti elettronici e i Dati Personalini rispetto a trattamenti illeciti e ad accessi non consentiti, adottando antivirus e software volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici, da aggiornare con cadenza almeno semestrale;
 - (vii) adottare procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei Dati Personalini e dei sistemi, che prevedano il salvataggio dei Dati Personalini con frequenza almeno settimanale;
- dar istruzione ai dipendenti di mantenere come confidenziale ogni dato personale di terzi portato a loro conoscenza nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale tra le Parti, allo stesso modo dei relativi trattamenti, evitando che le credenziali restino incustodite o il terminale accessibile durante una sessione di trattamenti;
- adottare, rispettare e far rispettare alle proprie persone autorizzate, amministratori di sistema, compatibilmente all'allegato contratto, misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR, tra cui:

- (i) misure e procedure volte ad assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi, nonché la disponibilità e l'accesso dei Dati Personalini in caso di incidente fisico o tecnico;
- (ii) procedure per la notifica di eventuali data breach all'autorità competente;
- (iii) formazione del personale;
- (iv) policy, processi e strumenti adottati dal Responsabile del trattamento per assicurare e incrementare la conformità con il GDPR;
- (v) misure di cifratura e pseudoanonimizzazione;
- (vi) procedure per testare, verificare e valutare l'efficacia delle misure adottate;
- (vii) impostazione dei propri sistemi secondo i principi di privacy by design e by default e includere l'Analisi sull'Impatto della Protezione dei dati e il risk assessment nelle proprie procedure privacy;
- (viii) conservazione dei registri delle attività di trattamento svolte e loro messa a disposizione del Responsabile del trattamento su richiesta;
- (ix) nomina di un Data Protection Officer ove necessario;
- (x) revisione della propria strategia di trasferimento di dati transfrontaliero in linea con il GDPR;
- vigilare che le persone autorizzate, i referenti interni, e gli amministratori di sistema trattino i Dati Personalini nel rispetto del GDPR in particolare:
 - (i) che effettuino il trattamento in modo lecito e corretto, esclusivamente ai fini della prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale tra le Parti;
 - (ii) che trattino i Dati Personalini unicamente per finalità inerenti i compiti loro assegnati;
 - (iii) che non comunichino o diffondano i Dati Personalini senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del trattamento;
 - (iv) che verifichino, in caso di interruzione anche temporanea del lavoro, che i Dati Personalini trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
 - (v) che custodiscano e mantengano strettamente riservate le credenziali di autenticazione;
 - (vi) che rispettino le misure di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento;
- individuare gli amministratori di sistema, ove necessario, e nominarli per iscritto adempiendo a tutti i requisiti previsti dal Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008;

- periodicamente e, comunque, almeno annualmente verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione delle persone autorizzate, responsabili e amministratori di sistema;
- collaborare con il Responsabile del trattamento nel rispondere alle richieste del Garante per la Protezione dei Dati Personalini in caso di effettuazione di controlli ed accertamenti da parte dell'Autorità;
- assicurare il rispetto delle prescrizioni del Garante Privacy, informando il Responsabile del trattamento circa eventuali richieste formulate dal Garante Privacy o da qualsiasi altra Autorità Giudiziaria e/o pubblica, nonché di ogni questione rilevante in materia di trattamento dei Dati Personalini che dovesse sorgere durante l'espletamento dei servizi oggetto del rapporto contrattuale;
- avvisare tempestivamente il Responsabile del trattamento di ogni eventuale richiesta ricevuta dagli interessati inerente l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-21 GDPR;
- ove richiesto dal Responsabile del trattamento, rendere l'informativa di cui all'art. 13 GDPR e/o richiedere il consenso secondo quanto disposto dall'art. 6 GDPR e/o predisporre la richiesta di autorizzazione per il trattamento delle categorie speciali di dati e per il trasferimento di dati personali all'estero, nei casi non previsti dalle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante per la Protezione dei Dati Personalini;
- consentire al Responsabile del trattamento l'esercizio del potere di controllo ai sensi dell'art. 28 GDPR: in tal contesto, mettere a disposizione del Responsabile del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo;
- interrompere, in caso di revoca o cessazione per qualsiasi ragione del presente Accordo, ogni operazione di trattamento dei Dati Personalini e, su istruzione del Responsabile del trattamento, provvedere alla restituzione dei Dati Personalini al Responsabile del trattamento e, quindi, alla cancellazione degli stessi in tempi adeguati e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla richiesta;
- notificare il Responsabile del trattamento delle violazioni di Dati Personalini ("data breach" o "data loss") di cui il Sub Responsabile del trattamento viene a conoscenza, senza ingiustificato ritardo. Nel caso in cui il "data loss" richieda un'operazione di ripristino dei dati, il Sub Responsabile del trattamento indicherà al Responsabile del trattamento la data del backup da cui vengono ripristinati i dati in modo da permettere al Responsabile del trattamento di conoscere l'esatto intervallo temporale dei dati persi.

Il Responsabile del trattamento vigilerà periodicamente sulla puntuale osservanza delle istruzioni qui impartite al Sub Responsabile del trattamento e verificherà il perdurare dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità che hanno influito sulla designazione del Sub Responsabile del trattamento.

Il presente incarico non prevede alcun compenso aggiuntivo a favore del Sub Responsabile del trattamento rispetto a quello già pattuito nel rapporto contrattuale tra le Parti.

Il Responsabile del trattamento si riserva, ove ne ravvisasse la necessità, la facoltà di integrare ed adeguare, tempo per tempo, le istruzioni qui contenute anche in ottemperanza alle evoluzioni normative in materia di trattamento di Dati Personalini: a tal fine, modificherà l'Elenco dei dati trattati e l'Elenco delle operazioni di trattamento, integrandoli con gli eventuali Dati Personalini e le operazioni di trattamento ulteriori affidate al Sub Responsabile del trattamento.

La nomina a Sub Responsabile del trattamento dei Dati Personalini decorre dalla sottoscrizione del presente Accordo e resterà valida sino a revoca o comunque fino al venir meno per qualsiasi ragione del rapporto contrattuale tra le Parti o sino alla cessazione dei servizi oggetto dello stesso e/o di ogni attività di trattamento dei Dati Personalini di cui sopra.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

Elenco dei Dati Personalini trattati dal Sub Responsabile del trattamento

Dati identificativi:

- nome cognome
- e-mail
- indirizzo

Elenco delle operazioni di trattamento:

- Raccolta
- Registrazione
- Organizzazione
- Strutturazione
- Conservazione
- Modifica
- Estrazione

- Consultazione
- Uso
- Elaborazione
- Comunicazione
- Limitazione
- Cancellazione
- Distruzione
- Raffronto dei dati

Art. 2 – Modalità di esecuzione dell’incarico

Il Sub Responsabile del trattamento, al fine di controllare i rischi di accesso non autorizzato, divulgazione, mancanza di integrità e indisponibilità dei Dati Personalini, sia accidentali sia illegali, si impegna ad adottare le misure idonee a garantire la sicurezza dei Dati Personalini così come indicato nel presente Accordo o richiesto dalla normativa.

Le suddette misure tecniche e organizzative dovranno essere costantemente monitorate dal Sub Responsabile del trattamento al fine di verificarne l’efficienza e garantire la sicurezza del trattamento dei Dati Personalini.

Salvo previo consenso scritto del Responsabile del Trattamento, il Sub Responsabile del trattamento si impegna a non trasmettere o conservare i dati personali in paesi esterni al territorio dell’Unione Europea e a non consentire l’accesso ai Dati Personalini al proprio personale dipendente e/o a soggetti terzi siti fuori dal territorio dell’Unione Europea.

Il Sub Responsabile del trattamento garantisce la gestione delle richieste avanzate dal Responsabile del trattamento o dagli interessati al trattamento entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse al fine di permettere l’esercizio dei diritti degli interessati al trattamento dei Dati Personalini.

Il Sub Responsabile del trattamento, inoltre, avrà l’obbligo di comunicare al Responsabile del trattamento nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 48 (quarantotto) ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai Dati Personalini, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub fornitori. In tale ipotesi, sarà compito del Sub Responsabile del trattamento fornire adeguata assistenza al Responsabile del trattamento.

Art. 3 – Diritto di audit e di verifica periodica

Il Responsabile del trattamento si riserva il diritto di compiere attività di audit e, in particolare, avrà facoltà di verificare, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, anche presso la sede del Sub Responsabile del trattamento, la conformità delle procedure adottate da quest'ultima rispetto a quanto indicato nel presente Accordo ovvero richiesto dalla normativa.

A tal fine, lo stesso si impegna a concordare con il Sub Responsabile del trattamento il programma di audit.

Il Responsabile del trattamento procederà secondo quanto stabilito di volta in volta nel programma di audit, attraverso interviste, esame di documentazione e osservazioni sull'utilità e sulle condizioni operative al fine di raccogliere un numero di evidenze oggettive sufficiente alla determinazione della conformità ai requisiti prefissati.

Il diritto rappresentato nel presente articolo si estende anche a eventuali subfornitori del Sub Responsabile del trattamento.

In accordo all'art. 28, comma 3, del Reg. UE 2016/679, il Sub Responsabile del trattamento si riserva la facoltà di rilevare e segnalare al Responsabile del trattamento qualunque istruzione o procedura ritenga violare il Reg. UE 2016/679.

Art. 4 – Personale del Sub Responsabile del trattamento

Il Sub Responsabile del trattamento si impegna a stipulare con il proprio personale dipendente un obbligo di riservatezza pari a quello contenuto nel presente Accordo. Si impegna inoltre ad adoperare, per il trattamento dei Dati Personalini, solo ed esclusivamente personale debitamente formato in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 5 – Condizioni per le eventuali modifiche dell'accordo

Il Responsabile del trattamento ha la facoltà di apportare al presente Accordo, in qualsiasi momento, le modifiche e gli adeguamenti che dovessero rendersi necessari, per conformarsi a eventuali aggiornamenti normativi.

Di ogni modifica verrà data comunicazione all'altra Parte a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

A seguito della suddetta modifica, la Parte ricevente avrà 60 giorni per recedere dall'Accordo. Trascorso tale termine, le variazioni si riterranno accettate dalla Parte ricevente.

Art. 6 – Responsabilità del Sub Responsabile del trattamento

Il Sub Responsabile del trattamento tiene indenne e manlevato il Responsabile del trattamento da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante da o in connessione con una qualsiasi violazione da parte dello stesso delle disposizioni contenute nel presente Accordo. In particolare, il Sub Responsabile del trattamento tiene indenne il Responsabile del trattamento da qualsiasi perdita derivante da qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo o previste dalla normativa applicabile.

Art. 7 – Durata

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore fin tanto che il Sub Responsabile del trattamento effettuerà il trattamento dei dati personali di cui l'Automobile Club d'Italia è Responsabile del trattamento.

Art. 8 – Cancellazione o restituzione dei Dati Personalni

Il Sub Responsabile del trattamento si impegna a cancellare o restituire i Dati Personalni al Responsabile del trattamento al termine del presente Accordo ovvero in qualsiasi altro momento in cui tale richiesta venga avanzata dal Responsabile del trattamento stesso, salvo che non sia previsto diversamente dalla normativa specifica applicabile ai servizi oggetto del rapporto contrattuale tra le Parti.

Art. 9 – Titolarità e riservatezza dei Dati Personalni

Il Sub Responsabile del trattamento si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali e ad usare solo per l'esecuzione delle obbligazioni previste dall'Accordo ogni informazione relativa all'altra Parte e/o agli interessati al trattamento dei Dati Personalni e/o ai prodotti, servizi, organizzazione, strategia commerciale o tecnica ricevute dall'altra Parte o di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'Accordo (nel seguito denominate "Informazioni Riservate"). Il Sub Responsabile del trattamento si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate al di fuori degli scopi previsti dal presente Accordo, né a rivelarle a soggetti non previsti dallo stesso, senza l'approvazione scritta del Responsabile del trattamento. Il Sub Responsabile

del trattamento adotterà ogni misura necessaria a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili le Informazioni Riservate del Responsabile del trattamento e/o degli interessati a terzi e sarà comunque ritenuta direttamente responsabile nei confronti del Responsabile del trattamento di ogni violazione da parte dei propri dipendenti e/o subfornitori degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano o cesseranno di applicarsi a quelle singole informazioni che il Sub Responsabile del trattamento possa dimostrare: a. essere già divenute di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento del Sub Responsabile del trattamento stesso; b. essere già note prima di averle ricevute dal Responsabile del trattamento; c. essere comunicate o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge. Le Informazioni Riservate rivelate rimangono di proprietà del Responsabile del trattamento. A seguito di richiesta scritta dello stesso Responsabile del trattamento tali informazioni devono essere restituite o distrutte dal Sub Responsabile del trattamento. I suddetti obblighi di riservatezza restano in vigore per due (2) anni dopo la cessazione per qualunque causa del presente Accordo.

Art. 10 – Legge applicabile, Foro competente e Risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversie concernenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo o allegati a esso collegati, le Parti si impegnano a cercare tra loro un equo e bonario componimento. Qualora la controversia non sia risolta bonariamente, la stessa deve ritenersi di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Ancona. Per la risoluzione di ogni controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo sarà applicata la Legge Italiana.

Art. 11 – Data Breach

Il Sub Responsabile del trattamento si obbliga a informare, senza giustificato ritardo e comunque entro 48 (quarantotto) ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di ogni violazione della sicurezza che comporti anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personalini trasmessi, conservati o comunque trattati ed a prestare ogni necessaria

collaborazione al Responsabile del trattamento in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 34 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR. La comunicazione al Responsabile del trattamento, ai sensi del paragrafo che precede, deve contenere almeno una descrizione della natura della violazione di Dati Personalni e/o informazioni ed elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di Dati Personalni e/o informazioni. La comunicazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di Dati Personalni e/o informazioni e le misure proposte o adottate dal Sub Responsabile del trattamento per porvi rimedio. Quanto previsto al periodo che precede deve essere applicato anche qualora la violazione sia solo presunta o esista un sospetto pur in assenza di certezze. Il Sub Responsabile del trattamento dovrà tenere un aggiornato inventario delle violazioni dei Dati Personalni, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Responsabile del trattamento di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario devono figurare unicamente le informazioni necessarie a tal fine. Il Responsabile del trattamento avrà diritto, direttamente e/o indirettamente tramite terzi di propria fiducia, di effettuare ogni verifica, anche presso le sedi del Sub Responsabile del trattamento, utile al fine di verificare il rispetto da parte del Sub Responsabile del trattamento delle prescrizioni del presente articolo. Il Responsabile del trattamento avrà altresì il diritto di richiedere la compilazione da parte del Sub Responsabile del trattamento di questionari di self assessment. Resta ferma l'applicabilità di ogni eventuale disposizione di legge di ogni genere e natura in materia di segnalazione delle violazioni dei dati.

Art. 12 – Clausole finali

Il presente Accordo sostituisce ogni precedente intesa, anche verbale, fra le parti e costituisce l'unico esistente in relazione alle materie in esso trattate. L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente Accordo. Le Parti dichiarano di aver negoziato in modo specifico tutte le clausole del presente Accordo. Qualsiasi notifica, lettera o altra comunicazione prevista dal presente Accordo è comunicata per iscritto tramite lettera o fax agli indirizzi di seguito indicati:

- Per il Responsabile del trattamento



Denominazione/ragione sociale	Automobile Club d'Italia
	privacy@aci.it
Legale Rappresentante	Ing. Angelo Sticchi Damiani

- Per il Sub Responsabile del trattamento

Denominazione/ragione sociale	Easy Drive
e-mail	[REDACTED]
Legale Rappresentante	Massimo Dallara

Torino, 20/12/2018

Il Sub Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento

Angelo Sticchi Damiani

Firmato il 27/03/2019

SALVATORE MORETTO

An FCA Company

Easy Drive S.r.l.

Corso Agnelli 200, 10135 Torino, Italia

Sede legale: Corso Agnelli 200, 10135 Torino, Italia

Capitale sociale Euro 10.400 i.v.

Reg. Impr. di Torino, Cod. Fiscale e P. IVA n. 06792900018

Direzione e coordinamento

ex art. 2497 c.c.:

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

COSTI SERVIZIO POLO TELEMATICO							
FUNZIONI/ATTIVITA'	ACI		ACI INFORMATICA		VALORI UNITARI		Totale €
	Personale Sede	Personale UUTT	Personale	Servizi	ACI	ACI Informatica	
Coordinamento	0,00325		0,0136275		65.000	90.850	0,01688
Amm. e fatturazione	0,0087		0,0136275		58.000	90.850	0,02233
Assistenza		0,0825			55.000		0,08250
Assistenza Tecnica			0,045425			90.850	0,04543
Sviluppo e Manutenzione	0,00945		0,07268		63.000	90.850	0,08213
				VOLUMI	1	0,25	

Amm. e fatturazione	Comprende la stipula e gestione del contratto e la gestione dei cicli di fatturazione.
Assistenza	Comprende gli interventi di assistenza allo sportello legali alle sole procedure di riscossione che si stimano in ca. 1,5% sul totale. La durata dell'intervento medio è di ca. 10 minuti
Assistenza tecnica	Comprende il monitoraggio del servizio e l'assistenza tecnica al polo telematico
Sviluppo e manutenzione	Comprende lo sviluppo e manutenzione delle procedure di riscossione e gestione contabile dei versamenti.